

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

<b>DOTT. STEFANO ROSA</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>DOTT.SSA ANGELINA A. BALDISSERA</b>	<b>GIUDICE</b>
<b>DOTT. STEFANO FRANCHIONI</b>	<b>GIUDICE REL.</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 12826 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

**Giampiero Maffi**

-ricorrente-

in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Carlo Zima n. 1,

e

**Fallimento SPL s.r.l. in liquidazione**

-resistente-

con l'avv. Gian Luca D'Amico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Monte Grappa n. 24,

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con domanda di insinuazione trasmessa al curatore in data 18.02.2014 Giampiero Maffi chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento SPL

s.r.l. in liquidazione<sup>1</sup> per complessivi € 26.343,87 con privilegio *ex art. 2751 bis n. 2, c.c.*, oltre ad interessi, spese e ad accessori di legge.

Il credito insinuato è relativo a prestazioni professionali di recupero crediti svolte dall'istante quale legale della società *in bonis*.

Con provvedimento in data 19.06.2014 il g.d. escludeva il credito "per prescrizione presuntiva di cui all'articolo 2957, comma 2° c.c. in quanto trattasi di prestazioni professionali concluse o comunque realmente espletate da oltre tre anni, come da eccezione ribadita dal curatore in udienza".

Contro tale decisione proponeva opposizione ai sensi dell'art. 98 l.f. il professionista insistendo per l'ammissione al passivo del fallimento in via privilegiata *ex art. 2751 bis, n. 2 c.c.* per € 26.343,87 oltre ad interessi, spese e ad accessori di legge.

Nello specifico il ricorrente rilevava come il termine per il calcolo della prescrizione non potesse farsi risalire alle date degli ultimi atti processuali depositati nelle rispettive cause, ma dovesse decorrere dalle rinunce agli incarichi dello stesso professionista (collocabili tutte "tra il gennaio 2013 ed il febbraio 2013").

Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione. La curatela ribadiva infatti l'operatività della prescrizione *ex art. 2957*, secondo comma c.c., non potendo la rinuncia al mandato essere assimilata alla "revoca" prevista da tale disposizione.

\*\*\*

Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

---

<sup>1</sup> Fallimento dichiarato in data 10.07.2013.

Ai sensi dell'art 2957, secondo comma c.c. per "le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori ed ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione".

Si tratta di una disposizione che detta una disciplina speciale per i professionisti forensi rispetto alla regola generale codificata al primo comma del medesimo articolo secondo cui "il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione"; l'analitica espositiva delle ipotesi di esaurimento del mandato professionale esclude l'applicazione analogica e comunque l'equiparazione della revoca alla rinuncia ad opera del legale.

Nel caso in esame tutte le cause in relazione alle quali l'opponente ha proposto istanza di insinuazione risultavano pendenti alla data di dichiarazione del fallimento, eccezion fatta per quella rubricata al n. 302/C/2007 (Oprah/Rima Progetti s.r.l.) conclusasi con sentenza del giudice di pace di Breno depositata in data 24.02.2010 (passata in giudicato per mancata impugnazione).

Per quest'ultima *nulla quaestio*: decorrendo il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c. dalla decisione della lite ai sensi dell'art. 2957, secondo comma c.c. (24.02.2010), il diritto alla retribuzione deve ritenersi prescritto (sul deferimento del giuramento *ex art. 2960 c.c. v. infra*).

Quanto agli altri procedimenti, come detto, non può condividersi la tesi di parte ricorrente volta ad assimilare la rinuncia al mandato alla "revoca" esplicitamente prevista dall'art. 2957 c.c..

La rinuncia al mandato, costituendo – a differenza della revoca - atto riconducibile alla mera volontà del professionista, non rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

Conseguentemente, con riferimento agli “affari non terminati”, trova applicazione la seconda parte del secondo comma, che individua quale *dies a quo* la data dell’ “ultima prestazione”.

Sul punto si rileva come, tra i documenti di causa, risultino esclusivamente gli atti giudiziali depositati dall’opponente nei rispettivi procedimenti di recupero crediti tra il 2007 ed il 2008. Non vi è prova di attività svolta da Maffi tra il deposito di tali atti e la rinuncia al mandato. L’opponente si è infatti limitato ad affermare (peraltro con allegazioni di dubbia ammissibilità in quanto esplicitate per la prima volta in sede di prima udienza) di aver “costantemente aggiornato il cliente sullo stato delle posizioni” e di aver “ricercato la possibilità di definire anche a latere del giudizio le relative controversie”, senza tuttavia fornire prove a fondamento di tali allegazioni: non risultano articolati specifici capitoli di prova né sono stati prodotti i verbali d’udienza da cui ricavare la presenza del legale.

Quanto alla possibilità di deferire il giuramento *ex art. 2960 c.c.* al curatore, il tribunale intende dare continuità al costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all’obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio” (Cass. civ., 24.07.2015, n. 15570).

Per i motivi di cui sopra il ricorso di Giampiero Maffi va rigettato.  
Rilevata l'assenza di precedenti giurisprudenziali da parte del tribunale di Brescia in relazione all'applicazione dell'art. 2957, secondo comma c.c. all'ipotesi di rinuncia del professionista, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il tribunale rigetta il ricorso promosso *ex art.* 98 l.f. da Giampiero Maffi nei confronti del fallimento SPL s.r.l. in liquidazione.

Spese compensate.

Brescia, camera di consiglio del 26.06.2017

Il Presidente  
dott. Stefano Rosa

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE  
6 LUG 2017  
IL CANCELLIERE  
Alessandro Gatta